

D.M. 14 aprile 1997 (1)
Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto

(1) Pubblicato nella G. U. 2 giugno 1997, n. 126, S.O.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 92/34/CEE Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 93/48/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva n. 92/34/CEE Consiglio;

Vista la direttiva n. 93/64/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 92/34/CEE Consiglio del 28 aprile 1992;

Vista la direttiva n. 93/79/CEE della Commissione del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 92/34/CEE Consiglio dell'8 aprile 1992;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;

Decreta:

1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

2. Deroche al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni.

3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;

b) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesti, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

c) «piante da frutto»: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate per la produzione di frutti;

d) «materiali iniziali»: (pre-base o superélite) i materiali di moltiplicazione:

prodotti secondo metodi generalmente considerati idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le pertinenti caratteristiche relative al valore pomologico che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21, della direttiva 92/34/CE, nonché per la prevenzione delle malattie;

destinati alla produzione di materiali di base;

conformi ai requisiti previsti per i materiali iniziali dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 nonché dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto; e dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;

e) «materiali di base»: (élite) i materiali di moltiplicazione:

ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pertinenti relative al valore pomologico che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21 della Direttiva 92/34/CE, nonché per la prevenzione delle malattie;

destinati alla produzione di materiali certificati;

rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi, di cui all'art. 4 e delle norme vigenti in Italia in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto; e dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;

f) «materiali certificati»: i materiali di moltiplicazione:

ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali di base;

rispondenti ai requisiti previsti per i materiali certificati dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 nonché dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto; e dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;

g) «materiali C.A.C.» (Conformitas Agraria Comunitatis = Conformità Agricola Comunitaria): i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che soddisfano i requisiti minimi stabiliti per questa categoria, nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4;

h) «materiali esenti da virus» (v.f. = virus free): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da tutti i virus e agenti patogeni simili a virus, di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi. Si considerano esenti da virus anche i materiali che sono stati ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero specifico di fasi, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda di cui all'art. 4 e dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto;

i) «materiali virus-controllati» (v. t. = virus tested): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da alcuni gravi virus e agenti patogeni simili a virus, di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi e che potrebbero ridurre l'utilità dei materiali. Si considerano virus-controllati anche i materiali ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero di fasi specifico, che nel corso di controlli effettuati nel

periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e mantenuti in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 e dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto;

l) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione;

m) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

n) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

o) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto;

p) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

q) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

s) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

t) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

u) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;

v) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati;

z) «mercato locale»: commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda (2).

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 1997.

4. Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfatti i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.

2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

5. Requisiti fitosanitari dei materiali

1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come pianta da frutto; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.

2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per il materiale di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- a) deve derivare da materiale iniziale che dopo essere sottoposto a controlli ed analisi mediante metodi adeguati non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi virus-simili o malattie elencati nell'allegato II;
- b) deve essere controllato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e deve apparire sostanzialmente privo di sintomi di detti virus, organismi virus-simili o malattie;
- c) in caso di innesto, dev'essere innestato su portainnesti che non siano sensibili ai viroidi.

6. Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta da frutto o come materiale di moltiplicazione.

7. Requisiti di identità varietale

1. Il materiale deve essere commercializzato con un'indicazione della varietà cui appartiene. Qualora, nel caso dei portainnesti non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.
 2. La varietà cui viene fatto riferimento conformemente al comma 1 devono essere:
 - a) comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali, o iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, o in analogo registro comunitario o di uno Stato membro;
 - b) oppure, iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.
 3. Gli elenchi di cui alla lettera b) del comma precedente devono essere accessibili all'organismo ufficiale competente e devono contenere:
 - a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;
 - b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato;
 - c) le descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente a quanto indicato in allegato III, per i generi e le specie ivi indicati;
 - d) le indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.
- I punti b) e d) del presente comma non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti alla commercializzazione del materiale.
- Ciascuna varietà deve essere descritta utilizzando, ove possibile, la denominazione assunta in altri Stati membri, conformemente agli orientamenti internazionali adottati.
4. Il materiale C.A.C. deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo il comma 2, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.
 5. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui al comma 2, lettera a), il fornitore deve utilizzare la denominazione ufficiale della varietà.
 6. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi del comma 2, lettera a), si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.
 7. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, conformemente al comma 2, lettera b), i requisiti di cui al comma 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliate contenute negli elenchi tenuti dai fornitori.
 8. La domanda di iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, deve essere presentata conformemente all'allegato IV, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.).
 9. Quanto previsto dai commi precedenti non comporta per l'organismo ufficiale alcun obbligo, quando l'aspetto varietale non è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'allegato III.
 10. Le varietà di fruttiferi possono essere registrate ufficialmente anche qualora il loro materiale sia stato commercializzato sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto purché provviste di una descrizione ufficiale.

11. L'iscrizione di cui al comma precedente scade il 30 giugno 2000 a meno che non sia nel frattempo confermata perché la varietà soddisfa i requisiti di cui all'allegato II A), oppure confermata con apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21, della direttiva 92/34/CEE, con una descrizione dettagliata qualora sia stata registrata ufficialmente in almeno due Stati membri.

8. Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto;

l'amministrazione;

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

- le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché

- tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

- gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

- altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

2. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. I dati relativi al comma 1, lettera e) primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della Direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera e) deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni o la presenza, in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II, il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

9. Accredитamento del fornitore.

1. Il fornitore che intende essere accreditato deve presentare apposita domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato V. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato V. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quelle ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.
2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (3).
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato VI e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato VII, provvede all'accREDITAMENTO del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 1997.

10. Accredитamento dei laboratori.

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto devono presentare domanda al servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.
2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VIII ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici, in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato IX, devono essere allegati:
curriculum del personale tecnico-scientifico;
elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;
eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.
3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

11. Obblighi dell'organismo ufficiale competente

1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.
2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 e sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applichi costantemente, se del caso, i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;
 - b) affidabilità di tali metodi;
 - c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;
 - d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.
3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

- a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;
 - b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
 - c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;
 - d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggio onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.
5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione, dandone successivamente comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni, almeno una volta l'anno, nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

12. Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale

- 1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.
- 2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

13. Documento di commercializzazione

- 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee e:
 - a) qualificato come materiale «C.A.C.» e accompagnato dal documento di commercializzazione rilasciato dal fornitore;
 - b) oppure qualificato come materiale di «pre-base», di «base» o «certificato» secondo i requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 e relative norme tecniche applicative, e certificato tale dall'organismo ufficiale competente.
- 2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione, conforme alle indicazioni previste all'allegato X, rilasciato dal fornitore oppure, nei casi previsti alla lettera b) del comma precedente, accompagnato da idonea cartellinatura rilasciata sotto il controllo dell'organismo ufficiale competente.
- 3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.
- 4. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.
- 5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione, i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:
 - denominazione dell'azienda fornitrice;
 - denominazione botanica;
 - varietà.
- 6. I piccoli produttori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

14. Divieto di restrizioni commerciali

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti sanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

15. Importazioni da Paesi terzi

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, l'importazione di materiali da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante da frutto prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.

16. Disposizioni per l'organismo ufficiale

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

17. Prove ed analisi di verifica sul materiale

1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.

2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

18. Norme transitorie

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro il 31 gennaio 1998 alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato VI si ritengono soddisfatti (4).

2. Il materiale prodotto nelle campagne precedenti l'entrata in vigore del presente decreto può essere commercializzato, fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, anche se non è stato sottoposto alle procedure di controllo previste. In tal caso è fatto obbligo di indicare sul documento di commercializzazione la campagna di produzione del materiale stesso.

(4) Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 1997. Successivamente, il D.M. 16 febbraio 1998 ha disposto che l'applicazione del presente decreto venga sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, nei confronti dei fornitori che non si siano potuti adeguare a dette misure.

Elenco generi e specie

- Citrus sinensis (L) Osbeck	Arancio
- Citrus limon (L) Burm. f.	Limone
- Citrus reticulata Blanco	Mandarino
- Citrus paradisi Macf.	Pompelmo
- Citrus aurantifolia (Christm.) Swing	Limo
- Corylus avellana L.	Nocciolo
- Fragaria x Ananassa Duch.	Fragola
- Juglans regia L.	Noce
- Malus domestica Miller	Melo
- Prunus amygdalus Batsch	Mandorlo
- Prunus armeniaca L.	Albicocco
- Prunus avium L.	Ciliegio
- Prunus cerasus L.	Ciliegio acido (agriotto)
- Prunus domestica L.	Susino
- Prunus persica (L.) Batsch	Pesco
- Prunus salicina Lindl.	Susino giapponese
- Pyrus communis L.	Pero
- Cydonia Mill.	Cotogno
- Ribes L.	Ribes, Uva spina
- Rubus L.	Rovo, Lampone
- Pistacia vera L.	Pistacchio
- Olea europea L.	Olivo

(5) Gli allegati sono stati modificati dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997.

Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi

**LISTA DEGLI ORGANISMI NOCIVI E DELLE MALATTIE SPECIFICI CHE
INTERESSANO LA QUALITA'**

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm) Swing. - <i>Citrus Limon</i> L. Burro. F - <i>Citrus paradisi</i> Macf - <i>Citrus reticulata</i> Blanco - <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell) - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) - <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Funghi - <i>Phytophthora</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Citrus leaf rugose - Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum - Infectious variegation - Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis
- <i>Corylus avellana</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Epidiaspis leperii</i> - <i>Eriophis avellanae</i> - <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phyllactinia guttata</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Apple mosaic virus - Hazel maculatura lineare MLO
Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- <i>Cydonia</i> Miller - <i>Pyrus communis</i> L.	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Eriosoma lanigerum</i> - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis Pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri

	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phytophthora</i> spp. - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
- <i>Fragaria x ananassa</i> Duch	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - <i>Tarsonemidae</i> Funghi - <i>Phytophthora cactorum</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Strawberry green petal MLO
- <i>Juglans regia</i> L.	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Phytophthora</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Cherry leaf roll virus
Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- <i>Malus</i> Miller	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Eriosoma lanigerum</i> - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i>

	- <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phytophthora cactorum</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Venturia</i> spp. - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
- <i>Olea europea</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Euzophera pinguis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Saissetia oleae</i> Batteri - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>savastanoi</i> Funghi - <i>Verticillium dahliae</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
- <i>Pistacia vera</i>	Funghi - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- <i>Prunus domestica</i> L. - <i>Prunus salicina</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aculops fockeui</i> - <i>Capnodis tenebrionis</i> - <i>Eriophyes similis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus

- <i>Prunus armeniaca</i> (L.) - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Capnodis tenebrionis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Taphrina deformans</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus
---	---

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- <i>Prunus avium</i> L. - <i>Prunus cerasus</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Capnodis tenebrionis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus

- <i>Ribes</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Cecidophyopsis ribis</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Nectria cinnabarina</i>
--	---

	- <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Black currant reversion - Black currant infectious variegation agent
Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- <i>Rubus</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aceria essigi</i> Batteri - <i>Agrobacterium rhizogenes</i> - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Didymella applanata</i> - <i>Peronospora rubi</i> - <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Raspberry bushy dwarf virus - Raspberry leaf curl virus

CARATTERISTICHE DELLE VARIETÀ E STATI DI ESPRESSIONE

Citrus spp.

Giovani germogli: colorazione antocianica dell'apice (da 10 a 15 cm dall'apice) assente presente	Frutto: colore della superficie verde da verde a giallo giallo da giallo a arancione arancione da arancione a rosso rosa rosso porpora
Frutto: forma dell'estremità distale depressa tronca arrotondata con leggera protuberanza con forte protuberanza	Epoca di maturazione del frutto molto precoce precoce media tardiva molto tardiva

Corylus avellana L.

Epoca di germogliamento (quando due foglioline emergono dalla gemma) molto precoce da molto precoce a precoce Precoce da precoce a intermedia Intermedia da intermedia a tardiva Tardiva da tardiva a molto tardiva molto tardiva	Involucro: lobatura poco accentuata media molto accentuata
	Involucro: dentatura dei lobi rada media fitta
	Frutto: dimensione molto piccolo piccolo medio grande molto grande
Epoca della fioritura dei fiori maschili molto precoce da molto precoce a precoce Precoce da precoce a intermedia Intermedia da intermedia a tardiva Tardiva da tardiva a molto tardiva molto tardiva	Frutto: forma globosa conica ovoidale subcilindrica corta subcilindrica lunga
Epoca della fioritura dei fiori femminili molto precoce da molto precoce a precoce Precoce da precoce a intermedia Intermedia da intermedia a tardiva Tardiva	Epoca di maturazione precocissima da precocissima a precoce precoce da precoce a intermedia intermedia da intermedia a tardiva

da tardiva a molto tardiva molto tardiva	tardiva da tardiva a molto tardiva molto tardiva
<i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più corto Uguale più lungo	<i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> molto bassa bassa media elevata molto elevata

Cydonia Mill.

<i>Pianta: portamento</i> Eretto Semieretto Espanso	<i>Frutto: forma generale</i> globosa ovata piriforme cintata
<i>Lamina fogliare: forma</i> Ellittica Obovata Ovata Arrotondata	irregolare oblunga

Fragaria x ananassa Duch.

<i>Infiorescenza : posizione rispetto al fogliame</i> al di sotto allo stesso livello al di sopra	<i>Frutto: colore</i> giallo biancastro arancione chiaro arancione rosso aranciato rosso rosso porpora porpora carico
<i>Frutto: dimensione</i> molto piccolo piccolo medio grosso molto grosso	<i>Epoca di maturazione (50 % delle piante con frutti maturi)</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva
<i>Frutto: forma predominante</i> reniforme oblata sferica conica biconica quasi cilindrica (cuneiforme allungata) cuneiforme ovoide cordiforme	<i>Tipo di fruttificazione</i> unifera parzialmente rifiorante rifiorante

***Juglans regia* L.**

<i>Epoca di germogliamento</i> molto precoce da molto precoce a precoce precoce da precoce a intermedia intermedia da intermedia a tardiva tardiva da tardiva a molto tardiva molto tardiva	<i>Albero: tipo di ramificazione dei rami portanti le</i> <i>Infiorescenze femminili</i> Indeterminato Determinato
<i>Albero: tipo di infiorescenza femminile</i> semplice composta	<i>Epoca di maturazione</i> Precoce Da precoce a intermedia Intermedia Da intermedia a tardiva Tardiva

***Malus* Mill.**

<i>Albero: vigoria</i> debole media elevata	<i>Epoca di inizio della fioritura (10 % di fiori aperti)</i> Molto precoce Precoce Intermedia Tardiva Molto tardiva
<i>Frutto : forma</i> globosa globoso-conica globoso-conica corta appiattita globoso-appiattita conica conica allungata tronco-conica ellissoidale conico-ellissoidale oblunga oblungo-conica oblunga cintata	<i>Varietà da portainnesto:</i> <i>Vigore della pianta (in ceppaia)</i> Debole Medio Elevato
<i>Frutto: sovracoloro della buccia</i> arancione rosso porpora brunastro	<i>Pianta: numero dei germogli basali: (in ceppaia)</i> Molto pochi Pochi Medi Molti Moltissimi

***Olea europea* L.**

<i>Frutto: forma</i> allungata ellittica globosa	<i>Frutto: forma della base</i> Arrotondata Tronca Depressa
<i>Frutto: mucrone</i> assente presente	<i>Frutto: ampiezza della cavità peduncolare</i> Stretta media larga

***Prunus amygdalus* Batsch**

<i>Epoca di inizio della fioritura</i> molto precoce da molto precoce a precoce precoce da precoce a intermedia intermedia da intermedia a tardiva tardiva da tardiva a molto tardiva molto tardiva	<i>Epoca di maturazione</i> Molto precoce Precoce Intermedia Tardiva Molto tardiva
	<i>Frutto secco forma: dell'apice</i> Appiattita Arrotondata Appuntita
<i>Fiore: colore dei petali</i> bianco bianco rosato rosa rosa intenso	<i>Mandorla: forma</i> Ellittica stretta Ellittica Ellittica larga Ellittica molto larga

***Prunus armeniaca* L.**

<i>Frutto: dimensione</i> piccolo medio grande	<i>Frutto: colore della polpa</i> bianco crema arancione chiaro arancione arancione intenso
<i>Frutto: profondità della cavità peduncolare</i> poco profonda mediamente profonda profonda	<i>Epoca di inizio fioritura (quando l'albero presenta dei fiori completamente aperti)</i> precoce intermedia tardiva
<i>Frutto: colore di fondo della buccia</i> bianco da crema a giallo arancione chiaro arancione arancione intenso	<i>Epoca di maturazione</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva

***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**

<i>Epoca di fioritura</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	<i>Frutto: colore della buccia</i> giallo rosso arancione vermiglio su fondo giallo chiaro vermiglio mogano nero
<i>Frutto: dimensione</i> molto piccolo piccolo medio grande molto grande	<i>Frutto: epoca di maturazione</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva

***Prunus domestica* L.**

<i>Frutto: dimensione (in frutti fisiologicamente maturi)</i> molto piccola piccola media grande molto grande	<i>Frutto: colore della polpa (in frutti fisiologicamente maturi)</i> Biancastro Giallo Verde giallastro Verde Arancione Rosso
<i>Frutto: forma generale di profilo (in frutti fisiologicamente maturi)</i> arrotondata arrotondato-appiattita oblunga allungata	<i>Nocciolo: aderenza della polpa (in frutti fisiologicamente maturi)</i> Non aderente Semiaderente Aderente
<i>Frutto: colore di fondo della buccia (pruina compresa) (in frutti fisiologicamente maturi)</i> biancastro (trasparente) verde verde giallastro giallo giallo arancione rosso porpora blu violetto	<i>Nocciolo: dimensioni in relazione alla polpa (in frutti fisiologicamente maturi)</i> Piccolo Medio Grande
	<i>Epoca di maturazione</i> Molto precoce Precoce Intermedia Tardiva Molto tardiva

***Prunus persica* (L.) Batsch**

<i>Albero: tipo</i> standard spur	<i>Picciolo: ghiandole fogliari</i> assenti presenti
<i>Ramo misto: colorazione antocianica</i> assente presente	<i>Picciolo: forma delle ghiandole fogliari</i> sferiche reniformi
<i>Epoca di inizio della fioritura</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	<i>Frutto: tomentosità</i> assente presente
<i>Fiore: forma</i> rosacea campanulata	<i>Frutto: colore di fondo della polpa</i> bianco da giallo a giallo arancione rosso
<i>Petalo: dimensione</i> molto piccolo piccolo medio grande molto grande	<i>Nocciolo: aderenza alla polpa</i> assente presente
	<i>Epoca di maturazione</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva

***Prunus salicina* L.**

<i>Frutto: dimensione</i> molto piccolo piccolo medio grande molto grande	<i>Frutto: colore della polpa</i> biancastro giallo da giallastro a verde verde arancione rosso
<i>Frutto: colore di fondo della buccia</i> biancastro (trasparente) verde verde giallastro giallo da arancione a giallo rosso porpora blu violetto blu intenso	<i>Epoca di fioritura</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva
	<i>Epoca di maturazione</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva

***Pyrus communis* L.**

<i>Epoca di piena fioritura</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	<i>Frutto : colore di fondo della buccia (a maturità)</i> verde giallo-verde giallo rosso
<i>Frutto: dimensione</i> piccolissimo piccolo medio grande molto grande	<i>Frutto: lunghezza del peduncolo</i> corta media lunga
<i>Frutto: forma di profilo (in sezione longitudinale)</i> concava dritta convessa	<i>Epoca di maturazione per la raccolta</i> precocissima precoce intermedia tardiva molto tardiva
<i>Frutto: lunghezza relativa al diametro maggiore</i> molto corto corto medio allungato molto allungato	

***Ribes silvestre* Mert et Koch e *Ribes niveum* Lindl. (Ribes rosso e bianco)**

<i>Epoca di maturazione del frutto</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	<i>Bacca: dimensione</i> molto piccola piccola media grande molto grande
<i>Grappolo: lunghezza, compreso il peduncolo</i> molto corto corto medio lungo molto lungo	<i>Bacca: colore</i> bianco giallo biancastro rosa rossa

***Ribes uva-crispa* L. (Uva spina)**

<i>Pianta: forma</i> obovoide globosa ellissoide trasversa	<i>Frutto: colore</i> giallo verde giallo verde con sfumature bianche verde rosso
<i>Frutto: dimensione</i> molto piccolo piccolo medio grande molto grande	<i>Epoca di maturazione del frutto</i> molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva
<i>Frutto: forma</i> globosa ellissoidale piriforme	

***Ribes nigrum* L. (Ribes nero)**

<i>Pianta: rapporto altezza/diametro</i> basso medio alto	<i>Epoca di maturazione del frutto</i> Molto precoce Precoce Intermedia Tardiva Molto tardiva
<i>Frutto: dimensione</i> molto piccola piccola media grande molto grande	

***Rubus* subgenus *Eubatus* Sect. *Moriferi* e *Ursini* e ibridi (Rovo)**

<i>Pianta : portamento</i> eretto da eretto a semieretto semieretto da semieretto a procombente procombente	<i>Frutto: dimensione</i> Molto piccolo Piccolo Medio Grande Molto grande
<i>Tralci dormienti : spine</i> assenti presenti	<i>Epoca di inizio della maturazione</i> Molto precoce Precoce Intermedia Tardiva Molto tardiva

***Rubus idaeus* L. (Lampone)**

<i>Pianta: numero di polloni</i> Pochissimi pochi medi molti moltissimi	<i>Frutto: dimensione</i> Molto piccolo Piccolo Medio Grande Molto grande
Tralci dormienti : colore.	<i>Frutto: rapporto lunghezza/larghezza</i> Tanto lungo quanto largo più lungo che largo Molto più lungo che largo
Solo varietà la cui produzione principale è estiva, prodotta da tralci dell'anno precedente.	
<i>Tralci quiescenti: colore</i> marrone grigiastro da marrone grigiastro a marrone marrone da marrone a marrone porpora marrone porpora	<i>Produzione principale:</i> Estiva, su tralci dell'annata precedente Autunnale, su polloni dell'annata
<i>Frutto: colore</i> giallo rosso chiaro rosso vivo rosso scuro arancione porpora nero	<i>Epoca di maturazione su tralci dell'annata precedente</i> Molto precoce Precoce Intermedia Tardiva Molto tardiva

PARTE A

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI UNA VARIETA' AL REGISTRO NAZIONALE
(Art 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697)

(Riservato all'Ufficio)	Al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Data della domanda	D. G. Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali
Numero della domanda	Ufficio III Produzioni Vegetali
	Via XX settembre 20
	00178 ROMA

1.
 - a) **Richiedente:**
 Cognome o ragione sociale
 Nome Partita I.V.A.
 Data di nascita Sesso Comune di nascita
 DOMICILIO O SEDE LEGALE: via n. civico
 c.a.p. comune prov.
 tel. cellulare FAX
 RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome
 codice fiscale
 - b) **Costitutore** (se differente dal richiedente):
 Cognome o ragione sociale
 Nome Partita I.V.A.
 Data di nascita Sesso Comune di nascita
 DOMICILIO O SEDE LEGALE: via n. civico
 c.a.p. comune prov.
 tel. cellulare FAX
 RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome
 codice fiscale
2. **Taxon botanico:** nome latino del genere, specie o sub-specie cui la varietà appartiene e nome comune:

3.
 - a) **Denominazione proposta** (nel caso in cui la varietà sia brevettata o in corso di brevettazione riportare la medesima denominazione):
 - b) **Eventuale denominazione o marchio utilizzato a fini commerciali:**
4. **Origine e conservazione della varietà:**
 - a) Origine e sistema di ottenimento:

 - b) Metodo di conservazione in purezza:

5.
 - a) **Dati relativi all'iscrizione ad altro registro nazionale comunitario delle varietà:** (estremi della domanda presentata o della avvenuta iscrizione)

 - b) **Dati relativi alla protezione con brevetto N.V. (Novità Vegetale):** (estremi della domanda presentata o del titolo rilasciato)

c) **Dati relativi alla iscrizione o alla protezione in un Paese terzo :**

.....
.....

6. **Informazioni sugli Organismi Geneticamente Modificati:**

La varietà rappresenta un organismo geneticamente modificato ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91?

SI "

NO "

Se SI indicare gli estremi della notifica o dell'autorizzazione.

.....

7. **Informazioni sulle varietà essenzialmente derivate:**

La varietà e' essenzialmente derivata (*) ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 ?

SI "

NO "

Se SI indicare la varietà iniziale :

(*) Una varietà si considera essenzialmente derivata quando:

- a) è derivata prevalentemente da una varietà iniziale o da una varietà che é essa stessa derivata prevalentemente da una varietà iniziale,
- b) è distinta dalla varietà iniziale e
- c) fatta eccezione per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

8. **Varietà simili:**

denominazione

Elementi di differenziazione

.....
.....
.....

.....
.....
.....

9. **Dichiarazione:**

Si dichiara che la descrizione della varietà è stata effettuata su materiale sano.

Lì,

Firma

.....

PARTE B

D I C H I A R A Z I O N E

[Art 5, comma 2, lettera c), del D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 697]

Il sottoscritto..... in qualità di richiedente l'iscrizione al Registro delle
Varietà della varietà di (indicare la specie) denominata
.....

D I C H I A R A

che la conservazione in purezza della varietà di cui sopra è effettuata da (indicare il responsabile anche se diverso dal
richiedente) presso
l'azienda sita in

Lì,

IL RESPONSABILE (*)

.....

IL RICHIEDENTE

.....

(*) solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente.

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO FORNITORE
[Art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697]

SEZIONE A

1
 Spazio riservato all'ufficio competente
 Prot. _____
 del _____

Al Servizio fitosanitario regionale di:

(indirizzo)

2
 SEZIONI COMPILATE
 Tot. sezioni B

o PRIMA ISCRIZIONE

3
 CENTRI AZIENDALI
 Tot. centri aziendali

o NOTIFICA DI VARIAZIONE

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

4
 o AZIENDA INDIVIDUALE o SOCIETA' PARTITA I.V.A.
 o COOPERATIVA o ALTRO N.

5
 CATEGORIA: o PRODUTTORE o COMMERCIANTE CONDIZIONATORE

6
 COGNOME O RAGIONE SOCIALE
 SIGLA EVENTUALE NOME
 DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.
 DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località) N.
 C.A.P. COMUNE PROV.
 TEL. CELLULARE FAX

7
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'

	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
o ISCRIZIONE AL R.U.P. (*)			
o VIVAISMO			
o COMMERCIO			
o PROD./COMM. SEMENTI			

8
RAPPRESENTANTE LEGALE
 COGNOME NOME
 CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO
 COMUNE DI NASCITA PROV.
 DOMICILIO (Via o località) N. CIVICO
 C.A.P. COMUNE PROV.

DATA

IN FEDE

(*) Registro Ufficiale Dei Produttori

SEZIONE B

1 PROGRESSIVO SEZIONE B

CENTRI AZIENDALI

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	3 N. CIVICO
COMUNE		PROV. C.A.P.
TIPOLOGIA o MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO		o AZIENDA DI PRODUZIONE SUP. AGRICOLA TOTALE SUP. AGR. UTILIZZATA

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	3 N. CIVICO
COMUNE		PROV. C.A.P.
TIPOLOGIA o MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO		o AZIENDA DI PRODUZIONE SUP. AGRICOLA TOTALE SUP. AGR. UTILIZZATA

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	3 N. CIVICO
COMUNE		PROV. C.A.P.
TIPOLOGIA o MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO		o AZIENDA DI PRODUZIONE SUP. AGRICOLA TOTALE SUP. AGR. UTILIZZATA

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	3 N. CIVICO
COMUNE		PROV. C.A.P.
TIPOLOGIA o MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO		o AZIENDA DI PRODUZIONE SUP. AGRICOLA TOTALE SUP. AGR. UTILIZZATA

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	3 N. CIVICO
COMUNE		PROV. C.A.P.
TIPOLOGIA o MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO		o AZIENDA DI PRODUZIONE SUP. AGRICOLA TOTALE SUP. AGR. UTILIZZATA

SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO

1	
☐ PIANTE FINITE	☐ PARTI DI PIANTE
☐ PORTINNESTI	☐ SEMENTI

2	
☐ 01 - <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	☐ 13 - <i>Prunus cerasus</i> L.
☐ 02 - <i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.	☐ 14 - <i>Prunus domestica</i> L.
☐ 03 - <i>Citrus reticulata</i> Blanco	☐ 15 - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.
☐ 04 - <i>Citrus paradisi</i> Macf.	☐ 16 - <i>Prunus salicina</i> Lindl.
☐ 05 - <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swing	☐ 17 - <i>Pyrus communis</i> L.
☐ 06 - <i>Corylus avellana</i>	☐ 18 - <i>Cydonia</i> Mill.
☐ 07 - <i>Fragaria x ananassa</i> Duch.	☐ 19 - <i>Ribes</i> L.
☐ 08 - <i>Juglans regia</i> L.	☐ 20 - <i>Rubus</i> L.
☐ 09 - <i>Malus domestica</i> Miller	☐ 21 - <i>Pistacia vera</i> L.
☐ 10 - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch.	☐ 22 - <i>Olea europea</i> L.
☐ 11 - <i>Prunus armeniaca</i> L.	☐ 23 - Altro
☐ 12 - <i>Prunus avium</i> L.	

SI ALLEGA :

(Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato VI)

Lì,

IN FEDE

(firma del dichiarante)

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il fornitore, per poter essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i seguenti requisiti:

- 1) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accREDITAMENTO;
- 2) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per i quali chiede l'accREDITAMENTO;

I requisiti di cui al punto 1) si intendono soddisfatti se per il fornitore si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Specializzazione post-laurea in fitopatologia, Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;
- b) è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico;
- c) è in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;
- d) ha superato, con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accREDITAMENTO.

Il colloquio di cui alla lettera d) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.

La commissione è affiancata da un segretario.

Qualora il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della ditta, questi deve:

- possedere uno dei requisiti previsti alla lettera a),
- essere iscritto all'Albo Professionale che consente tale tipo di attività,
- rispondere al Servizio Fitosanitario Regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda, attraverso un'apposita delega sottoscritta dalle parti.

**PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE DA FRUTTO
E DI PIANTE DA FRUTTO CATEGORIA "C.A.C."**

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come descritta in base a quanto disposto dall'art. 7, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93/CEE)
COLTIVAZIONE STRUTTURE	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.
MODALITA'	Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93/CEE)
ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico secondo quanto previsto dall'art. 8. La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo. I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità approvate in sede di accreditamento, evitando ogni rischio di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
VERIFICHE	
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, ne esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.
REGISTRAZIONI	Per ogni partita occorre registrare: - l'identità del materiale (specie e varietà), - l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri), - date di semina, piantagione, trapianto, innesto, - le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione, - data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi, - tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, - tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), - data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.

ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DIAGNOSTICI

Tipo di attrezzatura	Virus e Viroidi	Funghi	Batteri	Fitoplasm (MLO's)	Nematodi	Acari e Insetti
Amplificatore di Acidi nucleici	X	X	X	X		
Agitatore magnetico	x	x	x	X		
Apparato di Fenwick					x	
Autoclave		x	x	x		
Bagno termostatico			x	x		
Bilancia tecnica	x	x	x	x	X	
Bilancia analitica	x	x	x	x	X	
Lampada a UV			x			
Cappa a flusso laminare		x	x			
Cella climatizzata T. 25°C, U.R. 70%					X	x
Celle elettroforetiche	X	X	X	X		
Centrifuga da tavolo	x			x	x	
Centrifuga refrigerata			x			
Congelatori (- 20° C e -80° C)	x		x	x		
Criotomo				x		
Frigorifero (+ 4° C)	x	x	x	x	x	x
Frigotermostato 15-40°C		x	x			
Imbuto a spruzzo Oostenbrink					x	
Imbuto di Baermann					x	
Lettore di piastre ELISA	x					
Micropipette tipo GILSON	x	X	X			
Microscopio ottico		x	X		x	X
Microscopio ottico a fluorescenza con filtri appropriati			X	x		
Omogeneizzatore					x	
Omogeneizzatore e Stomacher			X			
Phmetro	x	x	x	x		
Produttore di ghiaccio a scaglie	x	X	X	X		
Produttore di acqua distillata	x	X	x	x	X	
Scodelle con filtro di carta lana					x (1)	
Stereomicroscopio		x			x	x
Stufa a secco per sterilizzare		x	x			
Serra condizionata a tenuta di insetti o cella climatizzata dove eseguire i saggi di accertamento biologici. (2)	x		X		X	
Termostato, 30-50°C.	x				X (3)	
Transilluminatore U.V.	X	X	X	X		

Il laboratorio deve possedere, inoltre, una collezione di piante indicatrici (erbacee e legnose) rivelatrici delle malattie da virus e virus-simili elencate nei disciplinari.

-
- (1) Scodelle con piatti in metallo e filtri olandesi in carta lana, scodelle con piatti in perspex e filtri in plastica
 (2) Il condizionamento deve garantire una temperatura costante tra 22-28°C sia in estate che in inverno.
 (3) Da 30° a 70° C per preparare vetrini per microscopio.

ALLEGATO IX

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via
C.A.P. CITTA'

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO LABORATORIO [Art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697]

Il sottoscritto nato a il
.....
residente a via n. c.a.p.
.....
C.F., responsabile del laboratorio denominato
.....
sito in via n. c.a.p.
.....
P.I. tel. FAX

CHIEDE

di essere accreditato a svolgere analisi fitosanitarie " varietali " sulle piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione.

1) Analisi fitosanitarie per i seguenti gruppi di patogeni:

Acari	Batteri	Funghi	Insetti
Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Viroidi	Virus

2) Analisi di corrispondenza varietale mediante ☐ impronte genomiche o ☐ caratteri fenotipici per le seguenti specie:

<i>Citrus Sinensis</i>	<i>Citrus limon</i>	<i>Citrus reticulata</i>	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Citrus aurantifolia</i>	<i>Corylus Avellana</i>
<i>Fragaria x Ananassa</i>	<i>Juglans regia</i>	<i>Malus domestica</i>	<i>Prunus amygdalus</i>	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Prunus Avium</i>
<i>Prunus cerasus</i>	<i>Prunus domestica</i>	<i>Prunus persica</i>	<i>Prunus salicina</i>	<i>Pyrus communis</i>	<i>Cydonia</i>
	<i>Ribes</i>	<i>Rubus</i>	<i>Pistacia vera</i>	<i>Olea europea</i>	

SI IMPEGNA

ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ed a concedere il libero accesso ai locali del laboratorio al personale dell'Organismo ufficiale competente;

ALLEGA

1. Curriculum vitae del personale tecnico-scientifico,
2. Elenco delle apparecchiature disponibili presso il laboratorio,
3. Breve descrizione delle attività di analisi già svolte su piante da frutto e loro materiali di moltiplicazione.

Il Responsabile

.....

DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Dicitura	"QUALITÀ CE"
stato membro	"ITALIA" o "I"
organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (1) (PARTITA IVA facoltativa)
nome del fornitore o ragione sociale	
numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
data di apposizione del documento da parte del fornitore	
denominazione botanica (2)	GENERE SPECIE (NOME COMUNE) (3)
denominazione della varietà, nonché dell'eventuale portainnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
quantità	
categoria	C.A.C. o CERTIFICATO o (4) BASE o (4) PRE-BASE (4)
nome del paese di provenienza (5)	

-
- (1)** Il codice è attribuito dall'Organismo Ufficiale ed è costituito da sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre.
- (2)** Per le piante da frutto non soggette a passaporto può essere sufficiente il solo nome comune.
- (3)** Il nome comune è facoltativo.
- (4)** Per ognuna di queste categorie deve essere indicato se «virus controllato» (virus tested) o «virus esente» (virus free).
- (5)** Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.